

D.P.R. 22-12-1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Capo III - Redditi di capitale

44. [41] Redditi di capitale.

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti [\(236\)](#);

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute [\(237\)](#);

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito [\(238\)](#);

g-quarter) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinqies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis)* del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti [\(239\)](#);

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso

gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), si considerano simili alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi [\(240\)](#);

b) [le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano simili rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9] [\(241\)](#);

c) si considerano simili alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del [regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436](#), convertito nella [legge 19 febbraio 1928, n. 510](#);

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa [\(242\)](#).

[\(236\)](#) Vedi, anche, l'art. [10-ter](#), [L. 23 marzo 1983, n. 77](#).

[\(237\)](#) Vedi, anche, l'art. [26-bis](#), [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) come modificato dall'art. [2](#), [D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).

[\(238\)](#) Vedi, anche, l'art. [26-bis](#), [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) come modificato dall'art. [2](#), [D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).

[\(239\)](#) Lettera aggiunta dal comma 75 dell'art. [1](#), [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(240\)](#) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. [2](#), [D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.

[\(241\)](#) Lettera soppressa dal comma 1 dell'art. [2](#), [D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.

[\(242\)](#) Articolo prima modificato dall'art. [2](#), [D.L. 17 settembre 1992, n. 378](#), dall'art. [1](#), [D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), dall'art. [7](#), [D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#), dall'art. [2](#), [comma 159](#), [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), dall'art. [1](#), [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#) e dall'art. [10](#), [D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47](#) e poi così sostituito dall'art. [1](#), [D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato [decreto legislativo n. 344 del 2003](#), nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

47. [44] Utili da partecipazione.

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta [\(255\)](#).
2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare [\(256\)](#).
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera *b*), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori [\(257\)](#).
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed

enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate [\(258\)](#).

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II [\(259\)](#).

[\(255\)](#) Vedi, anche, il [D.M. 2 aprile 2008](#).

[\(256\)](#) Comma così modificato dal comma 2 dell'[art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.

[\(257\)](#) Comma così modificato prima dal comma 2 dell'[art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, poi dal comma 3 dell'[art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 36 ed infine dal comma 83 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza indicata nel comma 88 del citato articolo 1.

[\(258\)](#) Vedi, anche, il comma 113 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(259\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#), dall'[art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#) e dall'[art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#) e poi così sostituito dall'[art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato [decreto legislativo n. 344 del 2003](#), nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'[art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), come modificato dal comma 1 dell'[art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#).

Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

Sezione I - Determinazione della base imponibile

88. [55] Sopravvenienze attive.

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 86;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili

indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](#), per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari simili alle azioni [\(465\)](#).

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva [\(466\)](#).

[\(465\)](#) Comma così modificato dal comma 3 dell'[art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

[\(466\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#), dall'[art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), dall'[art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), dall'[art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dall'[art. 3, comma 103, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#), dall'[art. 9, D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#), dall'[art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), dall'[art. 9, L. 18 febbraio 1999, n. 28](#) e dall'[art. 80, comma 26, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) e poi così sostituito dall'[art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato [decreto legislativo n. 344 del 2003](#), nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'[art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003](#).

94. [61] Valutazione dei titoli.

1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *e*); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera *b*), secondo periodo;

b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera *c*) ([483](#)).

4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali ([484](#)).

5. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *c*), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dai detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera *c*) ([485](#)).

[\(483\)](#) Vedi, anche, l'art. [1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209](#).

[\(484\)](#) Comma aggiunto dal comma 58 dell'art. [1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza indicata nel comma 61 dello stesso articolo 1.

[\(485\)](#) Articolo prima modificato dall'art. [1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42](#), dall'art. [1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), dall'art. [1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416](#) e dall'art. [30, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#) e poi così sostituito dall'art. [1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato [decreto legislativo n. 344 del 2003](#), nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. [4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003](#).

101. [66] Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere *a*) e *b*), e 2 ([509](#)).

1-bis. [Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all'ininterrotto possesso dal

primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente] [\(510\)](#).

2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera *e)* negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre [\(511\)](#).

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma *3-bis*, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma *1-bis* [\(512\)](#).

3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87.

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite [\(513\)](#).

7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione [\(514\)](#).

[\(509\)](#) Comma così modificato dal comma 18 dell'[art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 19 del medesimo art. 36.

[\(510\)](#) Comma aggiunto dal comma 1 dell'[art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 58 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza indicata nel comma 61 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, il comma 3 del citato art. 5.

(511) Comma così sostituito dal comma 8 dell'[art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, l'[art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209](#).

(512) Comma aggiunto dal comma 58 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza indicata nel comma 61 dello stesso articolo 1.

(513) Comma così sostituito dal comma 33 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1.

(514) Articolo prima modificato dall'[art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#), dall'[art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416](#) e dall'[art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#) e poi così sostituito dall'[art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato [decreto legislativo n. 344 del 2003](#), nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'[art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003](#).